

N. 02022/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05116/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2015, proposto da:

Giovanni Cuccaro, Antonio Cuccaro, Eliseo Cuccaro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Maria Lamberti e Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso Claudio Maria Lamberti in Napoli, Via S. Pasquale A Chiaia 55;

contro

Comune di **Pignataro Maggiore**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita 34;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n.46 r.g. n.11 r.i. del 12.8.2015 del comune di **Pignataro Maggiore**, avente ad oggetto l'annullamento della concessione in sanatoria per erronea rappresentazione dello stato dei luoghi e contestuale ordine di demolizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Pignataro Maggiore**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'esecuzione del provvedimento impugnato è idonea ad arrecare danno grave e irreparabile agli interessi di parte ricorrente e che, in rapporto alla collocazione e all'entità delle opere contestate, la controversia deve essere necessariamente definita nella sede di merito;

Ritenuto, quindi, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare opportuno accogliere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai soli effetti demolitori affinché lo stato dei luoghi permanga inalterato fino alla definizione della causa nel merito;

Che ricorrono comunque le ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

Accoglie l'istanza cautelare per quanto riguarda gli effetti demolitori del provvedimento impugnato;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2016;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Olindo Di Popolo, Primo Referendario

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)